

Giovanbattista Greco, *Turpitudō. Alle origini di una categoria giuridica*, Satura Editrice, Napoli, 2018, pp. VIII-267, ISBN 9788876071782.

Nel 1938 Arnaldo Biscardi¹, dopo aver cercato di dimostrare l'inconsistenza giuridica del presunto principio *in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis*, affermava che «è vano illudersi di trovare spiegazione dogmatica di un principio, la cui essenza può in realtà giustificarsi solo storicamente. Nel diritto romano classico esso è la conseguenza logica di una duplicità di sistemi; in ogni altro ordinamento, il quale reagisca all'illecito comminando la nullità del negozio esso rappresenta un'eccezione alla regola e non può che essere l'effetto di una statuizione positiva». La conclusione della sua analisi storica sembrava voler corroborare l'idea della esclusiva natura pre-giuridica (originaria) di determinate valutazioni di disvalore etico-sociali, capaci di orientare, più o meno stabilmente, la configurazione dei rapporti giuridici ma comunque ad essi esterna.

Questo punto appare messo in discussione dal guanto di sfida lanciato dal titolo, o meglio, dal sottotitolo della recente monografia di Greco: «Alle origini di una categoria giuridica». Il professato intento sembra, invero, suggerire che l'A. dia per assodata la natura metagiuridica della *turpitudō*, mettendo in crisi, tra l'altro, la flebile certezza di chi scrive di aver raggiunto una qualche forma di sintonia con il 'concetto' di 'categoria giuridica'.

Greco intende offrire al lettore «una ricognizione cronologico-sistematica del significato e del modo di operare delle nozioni intorno alle quali a Roma si costruiva il giudizio sulla condotta personale» (p. 6). Il campo di indagine è, però, limitato su due lati. Il primo: pur consapevole di un «substrato etico-sociale su cui poggiava la normazione ...» (p. 2), l'analisi sembra strutturarsi sulle sole fonti giuridiche in cui ricorre il lemma *turpitudō*; solo nell'introduzione vi è il riferimento alla «esistenza di una pluralità indistinta di termini ('fama', 'infamia', 'infamis', 'infamare', 'famosus', 'nomen', 'ignominia', 'dignitas', 'indignitas')² impiegati per descrivere la posizione dell'individuo rispetto all'assolvimento degli obblighi generati a suo carico dall'ordinamento e dalla morale». Il secondo: la ricerca si limita alla definizione del campo semantico del 'turpe' attraverso la quasi esclusiva esegesi dei testi e dei relativi contesti giuridici³. Nell'introduzione, per vero, si affronta, in maniera cursoria e con la menzione

¹ A. Biscardi, *Sul negozio giuridico illecito: turpitudō utriusque* (Nota a sentenza della Corte di Cassazione del Regno, I sez. civ., 17 giugno 1937, n.1977), in *For. it.* 63, 1938, I, 357 ss.

² Il solo riferimento all'*infamia* apre un campo di analisi e di confronto sterminato; si v. a titolo esemplificativo la linea della tradizione non solo giuridica disegnata da L. Atzeri, *Die Infamia in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. Babusiaux, A. Kolb (Hrsg.), *Das Recht der »Soldatenkaiser«*. *Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin, München, Boston 2015, 127 ss., rapporto, affrontato almeno in parte dal nostro A., nel primo paragrafo del primo capitolo.

³ Nell'ultimo paragrafo dell'introduzione l'A. descrive sinteticamente la massa delle occorrenze del lemma *turpitudō* nelle fonti giuridiche di cui ci si occuperà nel testo: «i lemmi '*turpitudō*', '*turpis* (-e)' e '*turpiter*' non appaiono familiari al lessico delle *leges regiae* o a quello impiegato nei richiami ai versetti delle XII tavole che ci sono pervenuti... Mentre il Codice Teo-

di sole cinque fonti letterarie⁴, l'uso nella lingua latina del termine *turpitudō*, impiegato come elemento di caratterizzazione, in un primo momento, solo estetico e poi morale.

I tre capitoli in cui si sviluppa il lavoro dell'A. (*La 'turpitudō' nella riflessione dei giureconsulti romani nei primi due secoli del principato*, pp. 17-86; *Il 'turpe' in Macro, Marciano, Callistrato e Trifonino fra il I ed il II secolo d.C.*, pp. 87-106; *Paolo, Ulpiano e le 'leges' di epoca postclassica*, pp. 108-238) organizzano l'analisi della nozione di *turpitudō* nelle fonti giuridiche romane con «una prospettiva di esposizione opportunamente diacronica» (p. 16). La scelta, nelle sue intenzioni, appare del tutto legittima rispetto al tema di ricerca. L'analisi dell'influenza dei giudizi di valore etico-morali sull'ordinamento giuridico non sembra poter prescindere dal preliminare vaglio del contesto 'strutturale' in cui essi si formano e si configurano. Ma tale ordine viene seguito, almeno per i due primi capitoli, solo all'inizio, combinandosi ben presto con l'esigenza di una trattazione sistematica delle varie materie toccate; il tentativo di coordinare le due diverse esigenze fa sì che molti temi finiscano per essere trattati 'a macchia di leopardo' sia dal punto di vista cronologico che da quello materiale, pur rivelandosi necessaria una loro ricostruzione maggiormente organica e ordinante.

La complessiva analisi dei comportamenti femminili, introdotta già a metà del primo capitolo, sembra esserne un esempio. Il divieto di matrimonio con quelle donne che vivono in modo turpe o fanno mercato del proprio corpo, trattato da Marcello in D. 23.2.41 pr. (26 dig.), è, infatti, occasione per introdurre la figura della *meretrix* nelle fonti giuridiche, oltre che per una rassegna della legislazione matrimoniale augustea; si cerca così di definire la figura della *femina probrosa*, contraltare alla *mater familias* «modello dei buoni costumi» (p. 59). L'interessante tema, però, si interrompe subito per essere ripreso solo alla fine del secondo capitolo in occasione dell'esegesi di un passo di Trifonino (D. 29.1.41.1 [18 disp.]) che riporta un rescritto di Adriano secondo il quale la donna, accusata di turpe condotta (per l'A. il riferimento è all'adulterio), non avrebbe potuto ricevere alcunché dal testamento di un *miles* (pur sottoposto a un regime di 'specialità').

La rilevanza dei giudizi morali in ordine ai profili oggettivi e soggettivi dei negozi giuridici è un altro importante tema, in relazione al quale, probabilmente, un diverso ordine di esposizione avrebbe potuto maggiormente suffragare le conclusioni dell'A. Rappresentativa, in tal senso, l'attenzione (pur densa) rivolta da Greco alla regolamentazione del processo privato, posto tuttavia solo alla fine del terzo capitolo; tale momento speculativo avrebbe potuto, viceversa, rappresentare la spina dorsale dell'intera trat-

dosiano e la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* non appaiono eccessivamente prodighi di riferimenti, questi sono ospitati, in misura assolutamente significativa, nel *Corpus Iuris Civilis* e, in particolar modo, nei *Digesta*, dove le ricorrenze, al netto dei passi in cui i termini ritornano più volte, sono oltre settanta. Sul punto si v. anche J.-F. Thomas, *Deshonneur et honte en latin: étude sémantique*, Louvain 2007, che proprio su questi termini, *turpitudō* compresa, affronta un'importante analisi del portato morale e sociale; aspetti che, come si avrà modo di vedere, per lo stesso A. conservano un'importante influenza sul versante giuridico-semantic.

⁴ Ovid. *Amor.* 2.17.15-20; Verg. *Aen.* 5.353-358; Vell. 2.2.69.3-4; Suet. *Ner.* 6.46.; Fest. (p. 418 L.).

tazione. Le diverse configurazioni nel tempo dei rimedi processuali, infatti, sembrano cogliere, ben più di ogni altra angolatura, il riflesso dei rapporti di causa-effetto tra sentire sociale e ordinamento giuridico. Proprio tali nessi, che pure qua e là vengono individuati, non appaiono ‘messi a sistema’. Come nel quinto paragrafo dello stesso terzo capitolo, interamente dedicato alla *condictio ob turpem causam*⁵. L’A. prende le mosse da D. 12.5.1 (Paul. 10 *ad Sab.*), passo in cui Paolo differenzia i motivi delle dazioni per spiegare poi il principio generale che spinge al ripristino dello *status quo ante* dalle stesse alterato, se effettuate per cause turpi: l’ordinamento ripudia tale tipo di trasferimenti imponendone la cancellazione degli effetti giuridici. Lo studioso affronta anche le varie fonti in cui è trattato il tema della preclusione o meno della *condictio ob turpem causam*: quest’ultima, infatti, viene ammessa o meno a seconda dell’unilateralità o bilateralità della turpitudine. Nell’ordine, l’A. si occupa della dazione di danaro versata per alterare il verdetto del giudicante, del pagamento effettuato per evitare giudizi di stupro e vendetta, di quello volto a sottrarsi dal pericolo di *iniuria*, per incentivare il comportamento omertoso o la delazione. Sempre in tema di *condictio* ritorna il già trattato argomento del meretricio: l’attenzione si focalizza su Ulpiano in D. 12.5.4.3 (26 *ad ed.*) che non permette di fatto la *condictio* per il pagamento della prestazione alla *meretrix*, seguendo il solco della tradizione giurisprudenziale ma giustificando tale posizione con la motivazione: *illam enim turpiter facere, quod sit meretrix, non turpiter accipere, cum sit meretrix*. Il passo appare mostrare una attenuazione del biasimo sociale verso l’attività di quest’ultima, riducendosi il ‘turpe’ a mettere in evidenza la sola condizione sociale della *meretrix*. Greco tenta, però, una diversa strada esegetica ipotizzando che Ulpiano, nel caso di specie, supponga «che il cliente paghi anticipatamente la prestazione» (p. 172) e che quindi si stia valutando l’esperibilità della *condictio* nell’ambito disciplinare della *locatio operarum*⁶. Sull’esperibilità della *condictio* in relazione ai cd. *pacta de crimine*, volti a influenzare il *ius accusandi* del privato, ci si interroga in riferimento ai passi ascritti ad Ulpiano e Paolo (per il primo D. 3.6.5.1 e 3.6.1.4 [10 *ad ed.*]; per il secondo D. 3.6.2 [10 *ad ed.*]); in merito a questi frammenti l’A., in particolare, mette in luce la questione della necessità della bilateralità della *turpitudine* ai fini dell’esperibilità della *condictio*. Segue la rassegna delle costituzioni imperiali intervenute in materia di dazioni turpi ed esperibilità della *condictio* (C. 4.7.1-7). Si passa poi ad un responso papiniano (D. 12.7.5 [11 *quaest.*]) in cui sembra che il giurista voglia correggere il fraintendimento di un suo precedente parere. Papiniano sottolineerebbe che, nel caso in cui la dazione della dote sia precedente ad un matrimonio incestuoso, non possa parlarsi

⁵ La prospettiva di analisi proposta dall’A. rispetto a tale istituto può trovare importanti spunti in M. Kaser, *Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im Römischen Recht*, Wien 1977, 73 ss.

⁶ Su tale passo si v. il recente contributo di A. Rinaudo, «*Quod meretrici datur, repeti non potest*». *La nova ratio di D. 12.5.4.3 nella giurisprudenza italiana*, in F. Zuccotti, M. A. Fenocchio (a c. di), *A Pierluigi Zannini: scritti di diritto romano e giusantichistici. Quaderni del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino*, 6, Milano 2018, 267 ss., che approfondisce il parallelo fra il giudizio di disvalore di Ulpiano e quello della recente giurisprudenza in tema di pagamento della prestazione sessuale.

di *condictio*, in quanto, mancando il perfezionamento dell'unione coniugale, non si sarebbe realizzata la causa turpe, restando possibili per la *nuptura* le sole azioni «restitutorie proprie del caso» (p. 179) per l'indebito arricchimento. Il paragrafo in esame si chiude con una sommaria analisi del rapporto tra la figura generale della *condictio* e le altre azioni, volta a testimoniare «l'autonoma considerazione di cui era oggetto il *condicere* come strumento per il riequilibrio delle posizioni quando qualcosa si trovasse presso alcuno in assenza di una causa giustificante» (p. 181); se ne conclude che «la turpitudine non solo legittimi il *dans* alla promozione di azioni alternative o cumulative ma ponga anche l'*accipiens* in una situazione processuale deteriore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se fosse stato convenuto con l'azione corrispondente al tipo negoziale realizzato» (p. 182).

È ben visibile come la dinamica della tutela pretoria in relazione agli esaminati casi tocchi lo sviluppo di temi giuridici 'sostanziali' pure trattati altrove dal Greco ma che, nel prefissato sistema diacronico di trattazione, non riescono a strutturarsi in un'analisi organica.

A mettere insieme i soli temi fin qui accennati si potrebbero realizzare correlazioni essenziali per la ricostruzione della *turpitudine*, quale che sia la sua natura. Così, tornando ai modelli femminili 'turpi', il modello della *femina probrosa*, per l'A. paradigma della *turpitudine* femminile, sembra presentare ben più di una sfaccettatura. La generale incapacità delle donne, all'interno dell'editto *qui pro aliis ne postulent*, stando a Ulpiano (D. 3.1.1.5 [6 *ad ed.*]) non deriverebbe da un qualche riconoscimento di *infamia* o da giudizi ad essa prodromici, ma solo dall'intento *ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres*. A detta dello stesso giurista tale divieto sarebbe nato, però, dal pessimo esempio di Carfania *improbissima femina*⁷. Un divieto per tutte le donne, dalle *honestae matronae* alle *meretrices*, giustificato dal negativo esempio di una sola di esse? La risoluzione di tale (non certamente nuovo) interrogativo⁸ ha indubbiamente non poco rilievo per ricostruire i rapporti di causa-ef-

⁷ La fonte in considerazione, citata in nt. 20 a p. 28, sembrerebbe offrire un ulteriore spunto anche per il tema del *probrum* e dell'*improbum* in Ulpiano, di cui pure lo stesso A. dà conto in apertura del terzo capitolo. Ciò anche alla luce della ricorrenza del termine in riferimento allo stesso episodio anche Val. Max. 8.3.2: *Carfania vero Licinii Bucconis senatoris uxor prompta ad lites contrahendas, pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod inprudencia abundabat. Itaque inusitatis foro latratibus adsidue tribunalia exercendo muliebris calumniae notissimum exemplum evasit, adeo ut pro crimine improbis feminarum moribus Carfaniae nomen obiciatur. Prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem iterum <P.> Seruilius consules: tale enim monstrum magis quo tempore extinctum quam quo sit ortum memoriae tradendum est.* Sulla caratura giuridica del lemma *probrum* mi sembra possa giocare un ruolo di non poco conto la misteriosa figura della *sponsio in probrum facta* citata da Livio (40.46.14) e presente nella *lex Irnitana* (c. 84.1.12-13); cfr. B. Albanese, *La sponsio processuale sulla qualifica di vir bonus*, in *SDHI*. 60, 1994, 135 ss. (= in *Scritti Giuridici* III, 207 ss.) in part. 154 ss.; F. Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum»*, Napoli 1993, 159 ss.; M. L. Peluso, *Die 'sponsio in probrum facta' im Jurisdiktionskatalog der lex Irnitana*, in *ZSS*. 120, 2003, 42 ss.

⁸ Formulato da L. Labruna, *Un editto per Carfania?*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz* I, Napoli 1964, 415 ss. (= *Adminicula*³, Napoli 1995, 167 ss.); F. Lamberti, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal 'domum servare' e 'lanam facere' al 'meretricio more vivere'*, in *QLSD*. 4, 2014, 61 ss., part. 78 s.

fetto tra giudizio sociale e struttura del procedimento, anche solo per individuare le ragioni che spinsero Ulpiano e la tradizione socio-giuridica da lui raccolta a menzionare tale esempio per giustificare la limitazione in parola.

Il rapporto tra *infamia* e *turpitudō*, oggetto del primo capitolo, appare anch'esso poter trovare una migliore caratterizzazione in una più organizzata esposizione dei profili giuridici che interessano le donne, e più in particolare la *meretrix*: l'indicata tutela che di fatto viene riconosciuta a quest'ultima, attraverso la mancata concessione della *condictio* per la ripetizione di quanto pagato per le sue prestazioni, cammina di pari passo con il generale 'marchio' di discredito sociale della stessa *meretrix*, stilizzatosi nelle fonti giuridiche anche con il ricorso alla *turpitudō* (le *mulieres quae turpiter viverent vulgoque quaestum facerent* di Marcello, D. 23.2.41 pr. [26 dig]). Si pone qui il tema, certamente fondante per la definizione della 'turpitudine', della *meretrix* nell'ordinamento giuridico, «tra il suo *turpiter facere* e il suo *non turpiter accipere*»⁹.

In alcuni casi, come nel precedente esempio, tali dinamiche vengono solo accennate dall'A.; in altri, viceversa, sono ben messe in risalto; è questo il caso dell'ultimo paragrafo del citato terzo capitolo. Si comincia con la *stipulatio*: dalle parole di Paolo, in D. 12.5.8 (3 *quaest.*), si evince che la causa turpe della *stipulatio* non conosce sanzioni di *ius civile* ma che il diritto pretorio supplisce a tale lacuna riconoscendo azioni alternative, come, nel caso di specie, quella dell'*exceptio doli vel in factum*. Sullo stesso tema si rinviene un'apparente contraddizione tra Ulpiano (D. 45.1.26 [42 *ad. Sab.*]) e Pomponio (D. 45.1.27 pr. [22 *ad. Sab.*]): il primo afferma l'irrelevanza *ipso iure* della stipulazione *ob causam turpem*; il secondo invece conferma la *denegatio actionis* per un caso specifico dello stesso genere. L'A. propende per l'alterazione del passo ulpiano. In riferimento al mandato, si ritiene che la nullità riconosciuta al mandato per scopo turpe, di cui in D. 17.1.6.3 (Ulp. 31 *ad ed.*) e D. 17.1.22.6 (Paul. 32 *ad ed.*), sia legata alla natura stessa del contratto in analisi, che nasce in età tardo-repubblicana sulle 'coordinate' dell'*officium* e dell'*amicitia*, propri di una *nobilitas* che ha preso a delineare le condotte morali socialmente accettabili. Lo studioso passa poi all'esegesi di Paolo D. 3.2.7 (5 *ad ed.*), in cui sembrano differenziarsi le conseguenze rispetto alla condanna per mancata osservanza di contratti e *pacta*. Invero solo nel primo caso alla condanna consegue l'*infamia*. Ciò si spiegherebbe attraverso il richiamo al principio-cardine della *bona fides*, che riguarderebbe la sola figura del contratto consensuale a cui sarebbe relativa la fonte. Ultimo istituto trattato è la *societas omnium bonorum*. Il contesto delle fonti concernenti la disciplina del *transitus legalis* (in part. D. 17.2.52.16 e D. 17.52.3 [Ulp. 32 *ad ed.*]), che l'A. reputa sostanzialmente genuine, disegna l'esclusione del *transitus* per i beni del socio che derivino da attività anche turpi; i frammenti non escludono però che tali beni possano comunque, per volontà del socio o dei soci, essere oggetto di conferimento. La successiva analisi di D. 17.2.54-56 (Ulp. 32 *ad ed.*) comporta per Greco che «nel distin-

⁹ C. Fayer, *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma 2013, 621. Cfr. S.A. Fusco, 'Adulescens luxuriosus'. Ulp. 17.1.12.11 – ein Mandat contra bonos mores?, in D. Nörr, S. Nishimura (Hrsg.) *Mandat und Verwandtes. Beiträge zum römischen un modernen Recht*, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Barcelona, Budapest 1993, 395 ss.

guere le conseguenze spiegate dalla *turpitude* sul rapporto societario, la giurisprudenza discerne chiaramente tra l'oggetto sociale propriamente inteso, la cui contrarietà al *ius* invalida il rapporto negoziale, e i singoli atti posti in essere dai partecipanti ... i quali ... comportano la responsabilità dell'autore diretto e di quanti, beneficiandone con cognizione di causa, li fanno sostanzialmente propri» (p. 229).

L'A. dimostra, pertanto, di aver presenti i rapporti di causa ed effetto tra valutazione sociale e configurazione dei rapporti giuridici; cosa che traspare anche dalle prime conclusioni che l'indagine trae dalla variegata panoramica offerta. In primo luogo, Greco prende atto del fatto che la duttilità del campo semantico della *turpitude* nel linguaggio comune conserva tale caratteristica anche nel registro giuridico. In seconda battuta, muovendosi lungo una linea di comparazione tra diritto romano e ordinamenti moderni, rileva che la teoria dei comportamenti contrari ai *boni mores* contempla un novero ben più ampio di essi rispetto a quanto non accada negli attuali: essi spaziano infatti dalle condotte sessuali riprovevoli fino alla slealtà nell'agire negoziale. Anche la contrarietà al buon costume, oggi sanzionata sempre e solo dalla legge, nell'antica Roma sembra essere espressione della interazione tra il *ius civile* e l'ordine etico-morale; quest'ultimo indirizzerebbe il primo principalmente tramite l'azione del *ius honorarium*. Tornando al turpe, l'A. conclude la sua disamina rilevando che l'ordine cronologico delle fonti considerate fa emergere una nozione del 'turpe' che trova origine all'interno dei contesti familiari per allargarsi gradualmente anche all'ambito processuale e negoziale.

Per Greco la *turpitude* rappresenterebbe una modalità di espressione di una società «della vergogna» (in opposto a quelle qualificate «della colpa») dove a chi tenga condotte socialmente riprovevoli viene imposto il marchio della mortificazione. Tale condizione pone il soggetto turpe in una posizione socialmente deteriore che, seppur non uguale a quella determinata dall'*infamia*, è comunque capace di limitare la sua libertà, come negli esemplificati casi di partecipazione alla vita pubblica, o nei processi criminali. La riprovevolezza morale agisce da limite esterno alla riconoscibilità del pieno *status* giuridico di cittadino. E in ciò Greco vede le tracce di una sanzione sociale che appare imitare le strutture delle sanzioni di origine sacrale tipiche della Roma più arcaica, ove le condotte particolarmente riprovevoli erano punite con la *sacertas*. Altre volte, per l'A. la qualifica di turpe non avrebbe costituito una forma di intervento fine a sé stesso, ma sarebbe stata strumentale a garantire il rispetto di altri valori (come quello del buon andamento dei traffici commerciali). Quest'ultima considerazione apre le porte al paragrafo conclusivo, incentrato sull'ambito di rilevanza oggettiva della *turpitude*. Qui Greco osserva come sia possibile descrivere una linea giurisprudenziale e, più latamente, giuridica che in un primo momento regola i fatti e gli atti di autonormazione dall'esterno, preoccupandosi che il limite del lecito venga rispettato nei risultati esteriori di essi; finendo poi con l'assumere un sempre più intenso controllo nel merito di tali atti, inteso ad escludere il raggiungimento di scopi riprovevoli per l'ordinamento: «Gli interventi imperiali non avrebbero risposto più alla necessità di arginare *ex post* gli eccessi dell'autoregolazione ma si sarebbero proposti essi stessi di modellare *ex ante* i confini dell'agire autonomo» (p. 248). I compilatori non sono riusciti a celare, comunque, la forza integrativa che in tal senso il *ius honorarium* ha rivestito nei confronti del *ius civile*. Anzi all'A. appare notevole, in conclusione, «la sensibilità della giurisdizione

pretoria rispetto all'inesigibilità dal punto di vista morale di talune prestazioni, quando la loro esecuzione sia dedotta come condizione per l'acquisto di un vantaggio» (p. 249).

Il disegno di insieme di Greco appare nei fatti descrivere un'ipotesi ricostruttiva che in alcuni punti configura, più che una 'categoria' giuridica, la generale esperienza giuridica romana; la genesi sacrale dei limiti all'attività umana; la configurazione di uno *ius civile* 'vetus' che non necessita di una limitazione 'interna' sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo; i mutati contesti socio-economici che spingono il pretore a strutturare tali limiti e la successiva giurisprudenza che li formalizza: queste sono – e rimangono – le linee di fondo lungo le quali leggiamo il generale divenire dell'ordinamento giuridico di riferimento. Marcare, ad esempio, la differenza tra il limite del buon costume contemporaneo, sancito dalla sola legge, e quello più vario e tutt'affatto diverso dell'esperienza romana, evidenzia non già la supposta ontologica differenza tra il buon costume e i *boni mores* ma quella tra i diversi orizzonti normativi delle due diverse realtà giuridiche.

Da un altro versante, la lettura del contributo, invero, porta a chiedersi se l'A. voglia focalizzare l'attenzione sul momento pre-giuridico o su quello giuridico; cioè se l'analisi in esame sia un'indagine sugli elementi 'altri' rispetto all'ordinamento che dall'esterno 'strutturano' il *ius* o se sia una lettura 'a valle' del sistema giuridico, del modo, vale a dire, con cui esso si atteggia di fronte a determinati aspetti della condotta personale dell'individuo. Viene da chiedersi, in altre parole, se possa rinvenirsi nelle fonti una definizione 'giuridica' del turpe. In tal senso l'analisi delle fonti prospettata da Greco sembra rivelare che il lemma ricorra, nella stragrande maggioranza dei casi, a giustificare l'applicazione o meno della sanzione giuridica, sia essa la menomazione della capacità giuridica o l'invalidità dell'atto di autonomia privata. Il turpe diviene la chiave di volta per esplicitare la *ratio* dell'intervento, senza che mai si delinei una sua precisa connotazione. Come ben nota l'A., per ogni singolo caso è possibile cogliere una diversa faccia: i valori etico-morali che strutturano e riempiono di senso la *turpitudine* della *meretrix* sono ben diversi da quelli che connotano il giudizio di *turpitudine* conseguente all'aver perso le armi in battaglia¹⁰. E allora, a voler collegare fra loro le varie manifestazioni di essa, la *turpitudine* appare manifestazione negativa di un modello che i *prudentes* non sentono la necessità di definire. Certamente complesso, prismatico ma di impervia qualificazione: se per le donne viene perlomeno menzionato nelle fonti il 'modello' della *honestata matrona*¹¹ e il suo contraltare – la già richiamata *femina pro-*

¹⁰ Il riferimento è all'ultima parte di D. 49.15.2 (Marcell. 39 *dig.*) in cui si esclude il *postliminium* per le armi «perché il perderle è cosa turpe». Tale turpitudine per l'A. avrebbe una doppia valenza: oltre a riguardare il valore del soldato varrebbe anche a sostanziare la violazione dell'obbligo sacro di rispetto dei valori di obbedienza e di mutua assistenza assunti da quest'ultimo. Ma anche a supporto di tale affermazione non sembra si metta in mostra un apparato di fonti capace di dimostrare la persistenza di tale obbligo nell'ambito del principato. (Mommsen e Krüger, nella *editio maior*, annotavano che la rubrica del frammento in questione recava un «error... aut in numero aut in nomine auctoris»; O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* 1, Leipzig 1889, 168, fr. 271, attribuiva il frammento a Celso).

¹¹ Su tale modello nell'esperienza romana si v. la ricostruzione di F. Lamberti, «*Meretricia*

*brosa*¹² -, non sembra per gli uomini potersi ricorrere a quello, per vero più generale, del *vir bonus*. In realtà, come ha di recente evidenziato Cascione¹³, seppur con non altissima frequenza, è tuttavia possibile rinvenire un dato concetto di *malus vir*, «ove *malus* costituisca il complemento di *bonus...*»: ma, come egli afferma poco più in là, «i giuristi (come invero già Cicerone) utilizzano la qualificazione in senso estremo: *mali homines* sono i veri e propri delinquenti, di solito i briganti di strada, personaggi marginalizzati, esclusi dalla società». L'espressione *turpitude* certamente raccoglie sfumature di significato definitorie di tale 'tipo' ma sembra riferirsi, al tempo stesso, anche ad un novero di comportamenti altri rispetto a quelli che costruiscono la figura del *vir malus*.

A voler mettere insieme le succitate conclusioni di Greco, sembrerebbe dunque che il turpe non possa rifarsi ad un paradigma statico ma ad uno dinamico, dove il suo polimorfismo semantico si configurerebbe a seconda dei contesti sociali e cronologici di riferimento, a forgiare il metro di intervento della sanzione giuridica, latamente intesa, quando richiamata dalla necessità di limitare dal punto di vista soggettivo e oggettivo attività ritenute contrarie al contingente sentire etico-morale. La reazione al turpe è pertanto influsso esterno che spinge alla reazione giuridica senza compenetrarla, senza entrare a far parte del sistema. Così si comprende il rapporto tra la *turpitude* e l'*infamia*: quest'ultima si inverte nel mondo del diritto, assume una caratterizzazione giuridica propria, così come in modo, e con funzionamento, diverso, l'ignominia. Il turpe resta metro di giudizio, tra l'altro variabile, ma non si fa diritto, non assume una connotazione giuridica ferma e propria, finendo per acquisire una sua dimensione quale categoria umana, 'struttura' a geometria variabile che influenza la costruzione delle relazioni sociali, tra le quali – necessariamente – la sovrastruttura giuridica. Il fatto che la 'duttilità d'uso' del lemma *turpitude* 'non pare essere scalfita in campo giuridico' sembra dipendere in realtà dal dato che la *turpitude* è e resta una nozione extra-giuridica.

In quest'ottica il contributo di Greco getta una luce di rilievo e certamente affascinante su tale universo, spingendo ad una continua risistemazione delle fonti anche in relazione ai diversi contesti non giuridici, senza peraltro consegnare ai lettori una interpretazione dei contesti derivanti dall'esame delle fonti extra-giuridiche. Ciò al fine di verificare quanto e come l'influenza delle diverse contingenze etico-morali abbia inciso sulla diversa configurazione dei rapporti e dei correlati rimedi giuridici.

Quella che sembra mancare, alla fine, pare sia proprio la 'categoria giuridica'. Viene da chiedersi se l'A. con tale espressione non abbia voluto riferirsi ad un concetto di matrice post-kantiana piuttosto che a quello di un significante ben noto e conosciuto ai giuristi romani, capace di racchiudere molteplici significati accomunati da uno o più

vicinitas». *Il sesso muliebre, a Roma, fra rappresentazioni ideali e realtà 'alternative'*, in E. Höbenreich, V. Kühne, R. Mentxaka, E. Osaba (a c. di), *El Cisne III. Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, Lecce 2016, 35 ss.

¹² Sulla caratterizzazione di questa figura si v. Fayer, *Meretrix* cit. 594 ss.

¹³ C. Cascione, *Vir malus*, in A. Lovato (a c. di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio. Trani 28-29 ottobre 2011*, Bari 2013, 91 ss. in part. 111 ss.

elementi di identità. Greco, infatti, appare piuttosto alla ricerca di uno ‘schema mentale’ di approccio alla realtà giuridica. Un lavoro, in fin dei conti, il suo, volto ad utilizzare il giuridico non già come fine ma come mezzo, per rinvenire il dato alla base delle costruzioni giuridiche per le quali il giudizio di valore della *turpitude* è causa, non effetto. Alle origini di una categoria di pensiero.

Aniello Atorino
Università del Salento
nello.atorino@guest.unisalento.it